PROVINCIA DI UDINE

Comune di Pordenone

REGOLAMENTO

per la occupazione di aree e spazi pubblici

NELLA CITTÀ DI

PORDENONE

PORDENONE
Arti Grafiche Pordenone già F.lli Gatti
1910

PROVINCIA DI UDINE

Comune di Pordenone

REGOLAMENTO

per la occupazione di aree e spazi pubblici

NELLA CITTÀ DI

PORDENONE

PORDENONE
Arti Grafiche Pordenone già F.lli Gatti
1910

REGOLAMENTO

ART. 1.

In base all' art. 180 della legge Comunale e Provinciale testo unico 21 maggio 1908 N. 269 viene stabilita una tassa a vantaggio del Comune per la occupazione di aree e spazi pubblici nella città di Pordenone, ragguagliata alla superficie ed alla posizione secondo la tariffa *A* annessa al presente.

ART. 2.

L' occupazione avrà luogo per tutti soltanto nei giorni di mercato, fatta solamente eccezione per gli esercizi di caffè e birrarie, i quali, durante l'apertura, possono occupare con tavoli e sedie anche negli altri giorni, compresa la piazza Cavour, per la quale sarà applicata la tariffa del corso V. E.

ART. 3.

Le occupazioni si dividono in *permanenti* e *tem-*

poranee. Sono considerati posteggi *permanenti* quelli per un tempo determinato maggiore di una settimana. Per essi è obbligatoria la licenza scritta.

Sono considerati posteggi *temporanei* quelli per un tempo minore di una settimana. Per essi la licenza può essere data verbale.

Art. 4.

Chiunque voglia ottenere il permesso per una occupazione permanente dovrà produrre al Municipio istanza in carta semplice, indicandone la durata, la quale non potrà mai essere maggiore dell' anno in corso, e l' uso preciso cui serve lo spazio.

Per i proprietari dei negozi la licenza per la occupazione degli intercolunni si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno, quando non venga dagli interessati disdettata prima del finire dell'anno.

Per le occupazioni temporanee la domanda potrà essere fatta verbalmente allo stesso ufficio.

Il Sindaco, se nulla osti, rilascierà la licenza in carta libera, previo pagamento della tassa, nel caso in cui l' esazione venga condotta d' ufficio.

Se questa invece è appaltata, il richiedente, ottenuta la licenza, dovrà, prima della occupazione, solvere l' appaltatore.

La licenza cesserà di avere effetto il giorno seguente al rilascio, se l' appaltatore non sarà stato sodisfatto.

Nel giorno di mercato il posteggio potrà essere concesso dalle Guardie Municipali, salvo il pagamento della tassa relativa e designazione del luogo opportuno.

Art. 5.

Lo spazio degli intercolunni sarà concesso con preferenza a chi ha negozio di fronte, purchè questi manifesti al Municipio, entro il 15 Gennaio, la volontà di occuparlo.

Per intercolunnio s' intende l' area compresa fra la linea interna delle colonne e quella segnata al massimo a 60 centimetri dalla fronte esterna delle stesse.

La concessione per gli intercolunni dovrà sempre estendersi a tutta l' area.

Art. 6.

Le licenze saranno conformi al modello di cui l' allegato *B*.

In esse sarà fatto richiamo all' osservanza delle discipline del presente regolamento e di quello di Polizia Urbana.

Art. 7.

Niuno può cedere ad altri, sotto qualsiasi titolo, la propria licenza, nè subaffittare l' area concessa, nè cederla neppure gratuitamente, sotto comminatoria delle sanzioni stabilite nel presente regolamento.

Art. 8.

Perderà il diritto di occupazione permanente chi per 4 mercati continui non usi dell' area senza giustificato motivo; e potrà la stessa essere concessa ad altri, senza che il possessore della precedente licenza possa pretendere rifusione di tassa od altri compensi.

I proprietari dei negozi possono tenere libera l'a-

rea prospicente ai medesimi, fino al punto che sarà indicato dal Municipio.

Art. 9.

È vietato ai venditori di merci di gridare e fare schiamazzi per attirare compratori o per qualunque altro motivo.

Art. 10.

In conseguenza delle attribuzioni del Comune sulla sorveglianza annonaria delle vendite, sulla destinazione dei luoghi per le medesime e sulla polizia locale in genere, nessuno di propria autorità, può destinare un suo cortile, o stallo, od altro locale a mercato pubblico.

Art. 11.

È vietato di fare il mercato lungo le vie esterne della Città e fuori delle località fissate dall' art. 16 del presente regolamento o designate dalla Giunta Municipale per la vendita delle merci e degli animali.

Art. 12.

Lungo tutte le vie e nelle piazze è assolutamente vietato di esercitare fuori delle botteghe e delle abitazioni, sia fra l' intercolunnio, sia sulla pubblica via, qualsiasi arte o mestiere.

È inoltre vietato a chiunque di far sporgere dalle finestre dei negozi lardo, carni ed altre cose che possono lordare i passanti. Nei giorni che non sono destinati a mercato, non si potrà esporre nessuna cosa fuori della linea del muro della facciata del negozio o magazzino.

Art. 13.

Qualora per qualunque motivo d'ordine pubblico, il Comune revocasse il permesso di occupazione di uno spazio, l'occupante dovrà immediatamente obbedire all'intimazione, riservato a lui il diritto alla proporzionale restituzione della tassa, ove non sia stato possibile assegnarli altra località di suo aggradimento.

La restituzione non seguirà in caso di revoca della licenza per colpa dell'occupante, ferme le penalità sancite dal presente regolamento.

Chi cessa volontariamente dall'occupazione non ha diritto a rifusione di tassa nè ad altri compensi.

Art. 14.

La tassa per le occupazioni non potrà mai essere minore di quella determinata per un metro quadrato e per una giornata, anche se l'occupazione sia effettivamente inferiore per estensione e per tempo.

Il pagamento della tassa sarà fatto all'atto della ottenuta licenza per i posteggi permanenti ed all'atto della occupazione dell'area per i temporanei.

I posteggianti permanenti dovranno pagare a bimestri antecipati.

Art. 15.

Le baracche ed i banchi di qualunque sorta dovranno essere sicuri e decenti a giudizio del Comune.

Le baracche non potranno avere un'altezza maggiore di metri **2.50,** nè sporgere col coperto oltre lo spazio loro assegnato. Potrano essere costruite la sera precedente al mercato.

Art. 16.

Allo scopo di cooperare alla comodità dei cittadini, è esente da tassa e da licenza il commercio delle cose e degli animali sotto indicati, nei luoghi e giorni a ciò destinati, sotto l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelle che fossero date sul luogo dagli Agenti municipali:

a) Nel piazzale dietro le Scuole Tecniche tutti i giorni di mercato per i suini.

b) Nel largo del Cristo ed in via S. Rocco tutti i giorni di mercato per la polleria.

c) In piazza del Moto tutti i giorni di mercato per gli ovini.

d) Nel piazzale prospiciente la via Provinciale tutti i giorni per legna, foraggi e stramaglie.

e) Nel piazzale grande tutti i giorni di mercato per animali bovini.

f) Nel largo S. Giorgio tutti i giorni pel commercio del carbone.

g) Sotto la Loggia Municipale e nel piazzale aderente tutti i giorni di mercato per i cereali. Sono pure esenti gli esercizi di caffè e birrarie che in occasione di spettacoli o concerti pubblici esponessero tavoli entro i limiti, però, che verranno stabiliti dal Municipio.

Art. 17.

Sono esenti da tassa i venditori ambulanti con recipienti portabili o ruotabili a mano, anche se per la contrattazione e vendita della merce e per ritirare l'importo sieno costretti a fermarsi momentaneamente.

Art. 18.

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con baracche, panche, od altro, soggette a tassa, il posteggio viene diviso in tre classi:

CLASSE I.

Corso Vittorio Emanuele, esclusa la via della Posta.

CLASSE II.

Piazzale XX Settembre e nuovo piazzaletto vicino alla pesa pubblica.

CLASSE III.

Piazza del Moto, dell' Ospitale e Castello.

Art. 19.

Dal Ponte sul Noncello alla Bossina dovrà essere sempre libero uno spazio della larghezza di metri cinque a cavallo dell' asse stradale, e ciò per render più facile lo scambio di due ruotabili.

A cura del Municipio nel corso Vittorio Emanuele trovasi già distinto, mediante guide di ciottoli, lo spazio che deve restar libero.

L' occupazione dovrà limitarsi verso i sottoportici fino alla distanza di M. 0.60 dall' intercolunnio.

Art. 20.

Gli accessi delle contrade e quelli delle case dovranno essere sempre liberi.

Tutte le altre località, non comprese nei precedenti articoli, dovranno essere sempre libere e sgombre da ogni impedimento.

Il comune potrà pure accordare occupazioni anche

in altre località, verso pagamento della tariffa minima.

ART. 21.

Qualunque danno cagionato alla proprietà Comunale dai posteggianti o loro dipendenti, dai concorrenti al mercato o dalle loro bestie, verrà dagli stessi rifuso senza pregiudizio di quanto prescrive in proposito il regolamento di polizia urbana e la legge comune.

ART. 22.

L' esecuzione del presente regolamento è affidata agli Agenti del Comune.

ART. 23.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno accertate dalle Guardie Municipali e da altri Agenti della forza pubblica.

Le contravvenzioni saranno conciliate o punite, secondo quanto dispongono gli art. 219 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale e 140 della Legge di Pubblica Sicurezza, senza pregiudizio delle pene portate dalle leggi e regolamenti generali.

ART. 24.

L' esazione della tassa si effettuerà in via ordinaria mediante appalto nei modi di legge e verso un determinato corrispettivo annuo da fissarsi dalla Giunta; ma potrà in casi eccezionali seguire per economia, delegando all' esazione appositi incaricati municipali.

Art. 25.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° Gennaio 1910.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Ottobre 1909, e confermato in quella del 18 Novembre 1909.

Pordenone, 20 Novembre 1909.

IL SINDACO
E. COSSETTI

Allegato A.

TARIFFA

(Art. 18 del Regolamento)

N. progressivo	LOCALITÀ	Classe	Tassa giornaliera per ogni Mq.			
			Intercolunnio		Area stradale	
1	Corso Vittorio Emanuele (escluso il piazzale per i grani) .	I				
	frontisti . . .		0	06	0	08
	permanenti . .		0	30	0	25
	temporanei . .		0	35	0	30
2	Piazzale S. Marco . .	»			0	10
3	id. XX Settembre e nuovo piazzaletto della pesa pubblica . .	II			0	05
4	Piazza del Moto, Castello ed Ospitale	III			0	03
5	Pescheria per ogni tavolo e per settimana . .	—	—	—	0	70
	id. per gli avventizi al m.²	—	—	—	0	10

Allegato **B.**

(Articolo 6 del Regolamento)

Licenza N...............................

MUNICIPIO DI PORDENONE

Il Sindaco del Comune di Pordenone concede al Sig. . . . . di occupare lo spazio . . . . . davanti alla Casa N. . . . . in Via . . . . per collocare . . . . . . per metri quadrati . . e cioè, lunghezza M. . . larghezza . . . . M. . . dal . . . . al . . . . con obbligo di osservare tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti Municipali in vigore.

È vietato di ingombrare in qualunque modo gli accessi delle contrade e delle Case.

La presente licenza vale per i soli giorni di mercato e non avrà effetto se l'appaltatore non sarà stato soddisfatto dalla tassa dovuta in L. . . . . giornaliere.

Pordenone, li . . . .

IL SINDACO

Figlia

N. 30646 Div. II.

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 4 Dicembre 1909.

Udine, li 6 Dicembre 1909

Il Prefetto Presidente
BRUNIALTI